

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SMOBILIZZO DEI CREDITI DELLE IMPRESE NEI
CONFRONTI DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA**

TRA


- REGIONE TOSCANA, rappresentata dall'Assessore alla Presidenza, Vittorio Bugli, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto a seguito di deliberazione della Giunta regionale n.100 del 19 febbraio 2014

E

- ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL FACTORING (ASSIFACT), rappresentata dal Presidente Dott. Paolo Licciardello, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto a seguito di deliberazione del Comitato Esecutivo in data 5 febbraio 2014

Premesso che

- con legge 21 febbraio 1991 n.52 (di seguito "Legge Factoring") è stata disciplinata la cessione dei crediti d'impresa, ovvero dei crediti sorti da contratti stipulati da un imprenditore nell'esercizio dell'attività di impresa a favore di una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- con l'art.117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (di seguito "Codice contratti") la disciplina di cui alla Legge Factoring è stata estesa ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori, stabilendo che la cessione possa essere effettuata a favore di Banche o intermediari finanziari il cui oggetto sociale preveda l'acquisto di crediti d'impresa;
- con il medesimo art.117 si è previsto ai commi 1 e 2 che le cessioni dei crediti, debbano, ai fini della opponibilità alle stazioni appaltanti che siano amministrazioni pubbliche, essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e debbano essere notificate alla amministrazioni debtrici, divenendo efficaci qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione;
- con decreto legge 29 novembre 2008 n.185 recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie lavoro occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il



quadro strategico nazionale", convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n.2 è stata prevista, all'art.9 commi 3bis e 3ter, su istanza del creditore, la certificazione di somme dovute per la fornitura di beni e servizi, e per l'esecuzione di lavori, da parte di Regioni ed enti locali, anche al fine di consentire la cessione pro-soluto del credito a favore di banche ed intermediari finanziari;

- Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012 (di seguito "DM Certificazione") sono state disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea ed al fine di far affluire liquidità alle imprese, le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per la fornitura di beni e servizi, e per l'esecuzione di lavori, da parte di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale;
- Con decreto legge 8 aprile 2013 n.35, convertito in legge 6 giugno 2013 n.64 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali" sono state previste specifiche disposizioni volte a consentire l'immediata immissione di liquidità nel sistema economico attraverso l'accelerazione del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione per un importo di 40 (quaranta) miliardi di euro nel biennio 2013-2014;
- Con Delibera n. 4/2013/PAR, la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana ha espresso assenza di conflitto tra le citate normative in materia di certificazione, che disciplinano l'iter di pagamento dei debiti pregressi della PPAA, e le norme recate dal D.Lgs. n. 231/2002 sulla lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Considerato che

- La Regione Toscana è da tempo impegnata in provvedimenti tesi a favorire la riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale: in particolare, al fine di potenziare la liquidità del sistema, ha impartito agli Enti del SSR indirizzi volti a favorire la massima efficienza nell'utilizzo dell'anticipazione presso l'Istituto Cassiere, al fine di limitare l'esposizione debitoria nei confronti delle imprese fornitrici (DGR n.520 del 11 giugno 2012), ha disposto interventi tesi ad incrementare il trasferimento diretto di risorse agli Enti che maturano i maggiori ritardi (DGR 1003/2012 e 1126/2012), ha dato assoluta priorità alla liquidazione dei pagamenti nei confronti del SSR;
- a seguito del d.l.35/2013 la Regione Toscana ha finora ottenuto dal Ministero dell'Economia anticipazioni per complessivi 427 MLN di euro, che hanno consentito il pagamento di tutti i crediti certificati e scaduti al 31 dicembre 2012, vantati dalle imprese nei confronti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale per la fornitura di beni e servizi;
- la Regione Toscana ritiene doveroso porre in essere ulteriori azioni volte ad assicurare puntualità nei pagamenti del Servizio sanitario regionale, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dai ritardati pagamenti e garantire



alle imprese creditrici la liquidità necessaria al regolare esercizio dell'attività economica;

- la valorizzazione dello strumento della cessione pro-soluto a Banche ed Intermediari Finanziari favorisce l'esecuzione dei pagamenti da parte degli Enti del SSR ed assicura liquidità alle imprese attraverso lo smobilizzo dei loro crediti;

Visti

- L'articolo 44 della legge regionale 24 dicembre 2013, n.77 (Legge Finanziaria per l'anno 2014), che impegna la Giunta regionale a promuovere un Protocollo di Intesa con le associazioni rappresentative delle società di factoring volto a definire modalità e condizioni delle operazioni di cessione dei crediti vantati nei confronti del SSR, e prevede inoltre, per l'anno 2014, l'erogazione di un contributo in favore delle micro, piccole e medie imprese creditrici del SSR, finalizzato a contenere gli oneri finanziari da queste sostenuti a fronte della cessione pro soluto di crediti scaduti e debitamente certificati;
- La deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 19 febbraio 2014 recante "Approvazione del protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Assifact per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti del SSR" con la quale è stata data attuazione alla sopraindicata disposizione normativa;

Tutto ciò premesso Tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue


Art.1 – Validità delle premesse.

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

Art.2 – Oggetto del Protocollo.

1. Con il presente Protocollo d'Intesa (di seguito "Protocollo") le Parti intendono definire i termini della reciproca collaborazione finalizzata alla divulgazione ed attuazione di un'operazione finanziaria (di seguito "l'Operazione") che possa agevolare lo smobilizzo e l'incasso dei crediti scaduti vantati nei confronti del Sistema sanitario regionale (di seguito "SSR") dalle imprese fornitrici di beni e servizi. Possono accedere all'Operazione le imprese di qualsiasi dimensione.

2. Limitatamente alle micro, piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione (2003/361/CE) della Commissione Europea del 6 maggio 2003



l'Operazione è assistita da contributo regionale in conto interessi secondo quanto previsto all'articolo 6. Ai fini della realizzazione dell'Operazione a favore di queste ultime imprese, le parti prendono atto che gli intermediari hanno manifestato disponibilità ad accordare singoli plafond con l'obiettivo di mettere a disposizione un plafond finanziario complessivo non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'Operazione sarà realizzata dagli intermediari finanziari (di seguito "intermediari") che aderiranno all'iniziativa di acquisto di crediti certificati vantati verso il SSR descritta nel presente Protocollo, tramite sottoscrizione dell'Atto di adesione e accettazione della proposta di accordo formulata dalla Regione Toscana e sottoscritta da ciascun intermediario aderente.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che le Aziende sanitarie e gli enti del Servizio sanitario regionale (di seguito "Enti del SSR") cui si riferisce il presente Protocollo ed ai quali la Regione Toscana impartirà apposita Direttiva ai fini della loro partecipazione all'Operazione sono individuati nei seguenti:

- le aziende Sanitarie locali
- le aziende Ospedaliero Universitarie
- la Fondazione Gabriele Monasterio
- l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO)
- gli Enti per il supporto tecnico amministrativo delle tre aree vaste (ESTAV).

Art.3 – Condizioni e modalità dell'Operazione.

1. Le Banche e gli intermediari finanziari aderenti all'operazione, previa le relative istruttorie, acquisteranno pro-soluto, nei termini di cui al successivo art. 5, i crediti vantati dalle imprese fornitrici degli Enti del SSR con sede legale o operativa sul territorio nazionale, che siano scaduti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli Enti del SSR per la fornitura di beni e servizi.

2. Sono esclusi dall'Operazione i crediti che, per qualsiasi causa, non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità delle imprese e per i quali l'impresa non abbia ottenuto la relativa certificazione, nel rispetto delle modalità di cui al D.M. Certificazione, sinteticamente riprodotte al successivo articolo 4.

Art.4 – Certificazione del credito.

1. Il credito vantato nei confronti dell'Ente del SSR deve essere certificato dallo stesso mediante il rilascio dell'atto di certificazione a seguito di istanza dell'impresa creditrice. Non potranno essere certificati i seguenti crediti:

- a) oggetto di cessione, mandato all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli in favore di terzi che siano stati debitamente notificati;



4

- b) che siano stati integralmente soddisfatti in via spontanea o nell'ambito di un procedimento esecutivo con pagamenti effettuati in favore dell'impresa dopo la presentazione della domanda;
- c) in relazione ai quali, prima della presentazione della domanda da parte dell'impresa, sia stato emesso un provvedimento giudiziale che disponga la distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati oppure l'assegnazione dei beni o crediti pignorati;
- d) i crediti che non possono essere certificati in base alle disposizioni di legge.

2. La certificazione del credito è effettuata con le modalità definite dal D.M. 25 giugno 2011, come modificato dal D.M. 19 ottobre 2012 e contiene l'accettazione preventiva di successiva cessione ad intermediari finanziari.

Art. 5 – Condizioni economiche della cessione pro-soluto dei crediti.

1. Acquisita la certificazione, le imprese creditrici degli Enti del SSR possono rivolgersi ad una delle banche o degli intermediari finanziari aderenti all'Operazione che, nei limiti del plafond dedicato da ciascun intermediario come indicato nell'Atto di adesione di cui all'articolo 8 ed eseguite le verifiche di rito, effettuano l'acquisto pro soluto a titolo definitivo del credito certificato al valore oggetto di certificazione. I cedenti corrisponderanno, in via anticipata, interessi comprensivi di qualunque spesa e/o commissione, determinati secondo quanto stabilito nei successivi accordi che regoleranno i rapporti fra Regione ed Intermediari.
2. Per effetto dell'operazione di cessione L'Intermediario subentra nella titolarità del credito nei confronti dell'Ente del SSR cui la cessione viene notificata.
3. La cessione del credito comporta per l'Ente del SSR l'impegno al pagamento entro il termine massimo di otto mesi dalla data della istanza di certificazione, alle condizioni stabilite dalla Regione con la proposta irrevocabile di cui all'articolo 8 (di seguito "il Periodo di Dilazione").
4. Trascorso il Periodo di Dilazione, in assenza di adempimento, l'azienda o ente debitore è tenuto al pagamento di interessi moratori ad un tasso finito non superiore a quello fissato dalla Regione, nel rispetto della normativa vigente, con la proposta irrevocabile di cui all'articolo 8 e per la durata massima indicata dalla proposta stessa (di seguito "il Periodo di Mora").
5. Trascorso il Periodo di Mora in assenza di adempimento il cessionario del credito avrà facoltà di procedere in via giudiziale per il recupero di tutte le proprie ragioni di credito.
6. In ogni caso, la Regione Toscana assicura un'attenta verifica in ordine al corretto adempimento dei pagamenti da parte degli Enti del SSR, al fine di porre in essere le necessarie azioni nel caso emergessero criticità.



Art.6 – Contributo regionale alle micro, piccole e medie imprese.

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 44 della l.r. 77/2013, le micro, piccole e medie imprese che, nel corso dell'anno 2014, cedono i propri crediti in conformità al presente Protocollo hanno titolo ad un contributo regionale in conto interessi, finalizzato a contenere gli oneri finanziari sostenuti per effetto della cessione.
2. Il contributo regionale è fissato nella misura massima del 1 per cento rispetto allo sconto calcolato dal cessionario a fronte della cessione pro-soluto dei crediti scaduti e debitamente certificati dall'ente debitore ai sensi del D.M. Economia e Finanze 25 giugno 2012.
3. Il contributo viene concesso dalla Regione alle MPMI che presentano la relativa istanza, a seguito della pubblicazione di un apposito avviso regionale e previa ricezione da parte della Regione di comunicazione da parte dell'Intermediario finanziario degli oneri finanziari addebitati per l'acquisto pro-soluto dei crediti di cui al Protocollo. Le domande ammesse sono finanziate secondo un ordine cronologico di presentazione nei limiti delle risorse disponibili.
4. Possono formare oggetto di cessione del credito assistita da contributo regionale a favore delle MPMI i crediti, derivanti da contratti di servizi e forniture, che afferiscono sia a spese correnti che a spese in conto capitale per un importo minimo (composto da uno o più crediti) di euro 10.000,00 e per un importo massimo (composto da uno o più crediti) di euro 500.000.

Art.7 – Divulgazione dell'iniziativa e diffusione delle informazioni.

1. Le Parti si impegnano a promuovere azioni di comunicazione delle informazioni relative all'Operazione e dei risultati che verranno conseguiti.
2. In Particolare, ASSIFACT si impegna a diffondere l'informazione presso i propri associati, favorendone l'adesione.
3. La Regione Toscana garantisce tramite i propri uffici, oltre che le necessarie iniziative di informazione e comunicazione, tutti gli apporti utili al perseguimento delle finalità del presente Protocollo.

Art. 8 – Modalità di adesione al Protocollo.

1. Gli Intermediari che intendono aderire all'operazione oggetto del presente Protocollo sottoscrivono un Atto di adesione ed una proposta irrevocabile di contratto con clausola di adesione ex art.1332 del codice civile, secondo i modelli che saranno predisposti e pubblicati dalla Regione Toscana.
2. L'Atto di adesione deve essere completato dal sottoscrittore con i dati informativi concernenti l'Intermediario e con l'indicazione del plafond che il singolo si impegna a

mettere a disposizione dell'Operazione a favore delle MPMI, nonché delle condizioni massime di tasso che si impegna a praticare nei confronti delle imprese di qualsiasi dimensione.

3. La proposta irrevocabile di contratto con clausola di adesione ex art.1332 del codice civile, che definisce nel dettaglio la procedura di accesso all'operazione, la verifica dei requisiti di ammissibilità delle imprese e dei crediti, deve essere sottoscritta dall'Intermediario per accettazione ed inoltrata alla Regione unitamente all'Atto di adesione.

Art. 9 – Monitoraggio dell'Operazione.

1. Le Parti concordano di istituire un Comitato tecnico per il monitoraggio del presente Protocollo costituito da:

- per la Regione Toscana: Prof. Antonio Davide Barretta
- per ASSIFACT: Dott.ssa Nicoletta Burini.

2. Il Comitato, che sarà successivamente integrato dai rappresentanti degli Intermediari aderenti, ha il compito di monitorare lo stato di attuazione dell'Operazione al fine di verificare l'impatto dell'intervento e di proporre eventuali miglioramenti.

Art.10 - Durata del Protocollo

1. L'efficacia del presente Protocollo decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione ed ha validità sino al 31 dicembre 2014. Nel caso l'Operazione venga confermata anche per l'anno 2015, potrà essere rinnovato su espresso consenso delle parti firmatarie tramite scambio di corrispondenza e previa approvazione dei rispettivi organi. Analogamente potranno essere rinnovate le proposte di cui all'articolo 8.

2. Eventuali modifiche al presente Protocollo devono essere approvate mediante apposito atto aggiuntivo al Protocollo stesso, sottoscritto da entrambe le Parti.

Art.11 – Riservatezza.

1. Le Parti si impegnano ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare né utilizzare per finalità diverse da quelle oggetto del presente Protocollo, le informazioni di qualsiasi natura scambiate tra le Parti, fermi restando eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza stabiliti dalla normativa vigente.



7


Art.12 – Trattamento di dati personali.

1. Le Parti del presente protocollo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti, unicamente per le finalità del presente Protocollo e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Firenze, 10 marzo 2014

REGIONE TOSCANA

Vittorio Bugli



ASSIFACT

Paolo Licciardello

